***DDL Bilancio 2025***

***ART. 7.***

***(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)***

Il **comma 2** assoggetta all’aliquota IVA ordinaria le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. L’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

***ART. 8.***

***(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)***

Il **comma 2** prevede, con riferimento al cosiddetto ***ecobonus***, una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36% e al 30%.

Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

Inoltre, con riferimento al cosiddetto **sisma *bonus***si prevede una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo, altresì, che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36% e al 30%.

Le citate aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio; (ii) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali; (iii) interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile

Il **comma 3**, per quanto concerne il ***superbonus*** prevede che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:

1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini;
3. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La **lettera b)** del comma 3 riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.

La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, l’articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

## TITOLO XII

**MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE**

***ART. 92.***

***(Fondo per la ricostruzione)***

Il **comma 1** prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Il **comma 2** prevede le modalità di riparto del fondo. In particolare, la ripartizione è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il **comma 3** prevede le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2, che deve tener dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.

***ART. 93.***

***(Esigenze connesse alla ricostruzione)***

La disposizione reca misure specifiche per la ricostruzione.

Il **comma** 1 proroga al 31 dicembre 2025 la scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantire la prosecuzione delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

Il **comma 2**, in ragione della proroga disposta al comma 1, autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2025 per la copertura delle spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il **comma 15** dispone la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di autorizzare ulteriori ed appositi siti adibiti a deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Il **comma 16** proroga al 31 dicembre 2025 la misura per cui, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 70% il limite quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per lo scarico o il riutilizzo di prodotti derivanti da rifiuti.

Il **comma 19** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 per garantire ai comuni colpiti dal sisma del 2016 la possibilità di continuare a erogare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

***ART. 94.***

***(Crisi idrica)***

Il **comma 1**, prevede che una quota fino a 144 mln € del Fondo di garanzia delle opere idriche per il 2025 possa essere destinata ad un piano stralcio per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Il decreto, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, dovrà prevedere un passaggio intermedio con Arera e un’intesa in Conferenza unificata.